



LUCIA D'ARCANGELO

I criteri di competenza alternativi concorrenti posti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. e l'ambito operativo di applicazione della *prorogatio* del criterio della dipendenza

Cassazione civile, Sez. L, Ord., 17 gennaio 2024, n. 1800

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell'inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all'interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, un parcheggio di autobus).

Dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 413 c.p.c. si evince che quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel comma 2, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Questa soluzione, come correttamente ritenuto dalla ordinanza in commento, deve applicarsi anche al caso in cui la domanda venga proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell'azienda (all'interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 413 c.p.c. Ne consegue che il foro della dipendenza o dell'azienda di cui al comma 2 non è soggetto al limite semestrale indicato della norma qualora non abbia subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell'individuazione del giudice competente.

From the reading of paragraphs 2 and 3 of art. 413 c.p.c. it follows that when there has been no transfer of the company or the cessation of it or its dependence, the application can be made by the parties at all times in the same places indicated in paragraph 2, regardless of when the employment relationship ceased. This solution, as correctly held in the order in comment, must also apply to the case in which the application is made after the six-month period from a shift of the dependency or the company (within the same municipality or the same district) that is however not suitable to affect the territorial jurisdiction, pursuant to paragraph 3 of art. 413 c.p.c. It follows that the place of jurisdiction of the dependency or of the holding referred to in paragraph 2 is not subject to the half-yearly limit indicated by the rule if it has not undergone territorial changes likely to affect the identification of the competent court.

Sommario: 1. La questione; 2. Le norme rilevanti per la soluzione del caso; 3. La competenza per territorio del giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro; 4. Il foro dell'azienda; 5. Il foro della dipendenza; 6. La *prorogatio* dei criteri di competenza; 7. (*Segue*): lo spostamento della dipendenza o dell'azienda inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale; 8. La soluzione del caso concreto.

1. La questione

Dagli atti di causa, emerge che il Tribunale di Roma, adito un lavoratore dopo sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal datore di lavoro, perché - pur essendo stata dismessa la dipendenza aziendale (ove il lavoratore era addetto) di via Lunghezina, Roma, da oltre sei mesi - la stessa dipendenza era stata trasferita sempre nel comune di Roma, alla via Prenestina, di tal che il trasferimento non aveva avuto alcun effetto sul criterio di competenza indicato nel comma 2 dell'art. 413 c.p.c. In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che *"il criterio del luogo dell'azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sì carattere temporaneo, ma a condizione che l'azienda o la dipendenza siano cessate definitivamente o trasferite in un luogo che non radichi più la competenza dello stesso tribunale, mentre nel caso di specie la sede aziendale era rimasta a Roma, essendo stata trasferita all'interno dello stesso comune"* (v. pag. 2 dell'ordinanza).

Questa decisione è stata impugnata con regolamento di competenza dal datore di lavoro, il quale ha sostenuto di aver eccepito che sin dal gennaio del 2020 il parcheggio di via Lunghezina era stato chiuso e cessato avendo la società acquisito un'altra area di parcheggio in via Prenestina, nel medesimo comune di Roma. Per tale ragione, l'ex datore di lavoro aveva eccepito la perenzione del termine semestrale che, ai sensi dell'art. 413, comma 3, c.p.c., consentiva la permanenza della competenza per territorio presso il tribunale di Roma, attesa l'intervenuta cessazione dell'asserita dipendenza da ben oltre un anno dalla data del deposito del ricorso introduttivo. Sosteneva, pertanto, la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c. avendo nella fattispecie il tribunale equivocato tra il concetto di sede e quello di dipendenza aziendale, al fine di radicare la competenza; ciò in quanto, pur rilevando che la dipendenza in via Lunghezina fosse cessata ben oltre un anno prima del deposito del ricorso, il Tribunale aveva chiamato poi tale dipendenza "sede" e aveva fatto erroneo riferimento ad un asserito trasferimento della dipendenza (chiamata sede) nel medesimo comune quale fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza della competenza.

2. Le norme rilevanti per la soluzione del caso

Nel merito la questione interpella l'interpretazione dell'art. 413 c.p.c.¹ con cui il legislatore ha delineato il perimetro della competenza territoriale del giudice del lavoro. Tale competenza ha natura inderogabile² ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio (sebbene nei limiti indicati dall'art. 428 c.p.c.³).

In particolare rilevano il comma 2 e 3 della norma citata, ove è previsto che *“Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”* (comma 2) e che *“Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”* (comma 3).

Quelli indicati dal legislatore sono fori speciali esclusivi rispetto ai fori generali di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c.⁴.

Vengono, dunque, in rilievo i tre fori speciali dell'art. 413, comma 2, c.p.c. (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto, non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa⁵) che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, hanno carattere alternativo, nel senso che non può attribuirsi valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi⁶. Resta, però, che la scelta effettuata è irretrattabile⁷.

La competenza, inoltre, deve essere accertata sulla base delle prospettazioni delle parti, in particolare dell'attore, e allo stato degli atti⁸, salvo che nei casi in cui questa appaia *prima facie* artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato

¹ Sui criteri di competenza alternativamente concorrenti, v. per tutti, G. TRISORIO LIUZZI e D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2021, p. 367.

² L'art. 413, ult. comma, c.p.c. dichiara nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

³ Siamo, dunque, al cospetto di una inderogabilità e funzionalità *sui generis* ed in sostanza assai limitata poiché non accompagnata dalla rilevanza d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2003, p. 173).

⁴ Ciò si desume dal comma 5 dell'art. 413 c.p.c., secondo cui le disposizioni dell'art. 18 si applicano *“qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti”*.

⁵ Cass. 27 luglio 2012, n. 13530, Cass. 6 dicembre 2010, n. 24695, e Cass. 31 agosto 2009, n. 19017 (più recentemente, v. anche Cass. 10 giugno 2022, n. 18798). In passato invece un orientamento dottrinale e giurisprudenziale (peraltro sempre rimasto minoritario) sosteneva che in realtà i fori alternativi fossero due e, cioè, o il luogo dove è sorto il rapporto o il luogo dove il lavoratore presta o prestava effettivamente la sua opera, con esclusione quindi del foro della sede dell'azienda in caso di lavoratore addetto ad una dipendenza: cfr., ad es., Cass. 27 maggio 1997, n. 4683, secondo la quale *“la locuzione ‘ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la propria opera al momento della fine del rapporto’ riguarda un'unica entità, vale a dire il luogo di esercizio dell'attività lavorativa”*.

⁶ Cass. 23 agosto 2016, n. 17282, sulla scia di Cass. 21 ottobre 1998, n. 10465.

⁷ Cass. 24 febbraio 1979, n. 1221.

⁸ Cass. 27 marzo 1996, n. 2733, ed altre conformi (da ultima Cass. n. 7 settembre 2023, n. 26081).

per legge. Detto principio resta fermo anche in presenza di contestazioni del convenuto in relazione al merito della domanda e di una eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore⁹.

L'attore è libero di scegliere uno dei fori alternativi di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c.¹⁰, ma ha l'onere di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto¹¹. In caso di contestazione sui fatti allegati il giudice può (ai sensi dell'art. 38, ult. comma, c.p.c.), ai fini della sola competenza, assumere informazioni.

Grava, invece, sul convenuto che eccepisce *“l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”*¹².

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che la competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio della stessa (c.d. opposizione a precetto), in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si determina sulla base della norma in esame, poiché l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., riserva la competenza al giudice

⁹ Per tutte, v., in motivazione, Cass. 23 agosto 2016, n. 17282, con i richiami ivi effettuati.

¹⁰ Quelli indicati nel comma 2 dell'art. 413 c.p.c. sono, cioè, fori facoltativi, nel senso di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. C. MANDRIOLI, *op. cit.*, p. 171).

¹¹ Cass. 31 luglio 2014, n. 17513.

¹² Cass. 10 giugno 2022, n. 18798. La Cassazione ha, infatti, inevitabilmente sancito che, in presenza di fori alternativi il convenuto deve allegare, e provare, la inapplicabilità nella fattispecie di tutti i possibili fori previsti dalla legge: cfr. Cass. 3 luglio 2018, n. 17311, per la quale *“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”*; conformi si vedano anche Cass. 28 gennaio 2022, n. 2548, che ha affermato che *“Nelle cause relative ai diritti di obbligazione al fine di evitare che la causa resti radicata dinanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto... ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva”*, nonché specificamente Cass. 18 luglio 1998, in *Lavoro nella giur.*, 1999, 342 ss., con nota di COLLIA, secondo la quale *“Nelle controversie individuali di lavoro l'eccezione di incompetenza per territorio per essere idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del Foro non contestato, deve avere non solo il carattere della tempestività - dovendo essere sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione, salvo il rilievo d'ufficio da parte del giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - ma anche quello della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i Fori speciali alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c., di cui l'attore aveva inteso avvalersi”*.

dell'esecuzione solo per l'opposizione all'esecuzione già iniziata e per quella agli atti esecutivi¹³.

3. La competenza per territorio del giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro

In materia di lavoro non è applicabile il criterio del radicamento della competenza di cui all'art. 20 c.p.c. presso il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio¹⁴, perché il comma 2 indica come competente per territorio il giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ossia il luogo in cui il contratto di lavoro si è concluso¹⁵.

Ciò sta a significare che nella materia trovano applicazione le regole stabilite dall'art. 1326 c.c., sicché il contratto di lavoro si considera concluso, in generale, dove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione¹⁶.

Il menzionato criterio si applica indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia stato stipulato per iscritto¹⁷. La mancanza della forma scritta, tuttavia, può assumere rilievo sotto il profilo della prova, non consentendo l'esatta individuazione del luogo in cui il rapporto è sorto, con conseguente applicazione degli altri criteri previsti dall'art. 413 c.p.c. Si pensi alla previsione del successivo art. 1327 c.c., dettato in tema di esecuzione prima della risposta dell'accettante, riguardo al quale è stato chiarito che anche ai fini dell'applicazione dell'art. 413 c.p.c., con riguardo al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, il contratto può considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, prima che l'accettazione della proposta giunga a conoscenza del proponente, soltanto quando, su richiesta di questo ultimo, e per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la prestazione lavorativa debba eseguirsi senza una preventiva risposta alla proposta contrattuale¹⁸.

Sussiste allora la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa solo qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto¹⁹ e non quando, invece, ne manca solo la prova.

In tale ultima ipotesi (cioè quando manca la prova) si ricorre agli altri criteri di cui all'art. 413 c.p.c.²⁰. Altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con

¹³ Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2005, n. 841, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, 2, 695, con nota di VITALI. In precedenza, si era sostenuto che il richiamo alle controversie individuali di lavoro, contenuto dall'art. 618 *bis* (al cui commento, peraltro, si rinvia) in relazione alle opposizioni in sede esecutiva, è limitato alle norme sulla competenza per materia e non a quelle sulla determinazione della competenza per territorio (Cass. 15 giugno 2001, n. 8110 del 2001; Cass. 15 giugno 2001, n. 8094).

¹⁴ Cass. 9 febbraio 2009, n. 3117. V. anche *supra*, testo e nota 3

¹⁵ M. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1974, p. 35; A. PROTO PISANI, *Lavoro* (controversie individuali in materia di), in *NN.D.I.*, App., IV, Torino, 1983, p. 635; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, 5ª ed., Milano, 2008, p. 86.

¹⁶ V., p. es., con riguardo al rapporto di agenzia, Cass. 27 giugno 1990, n. 6508, in *For. pad.*, 1991, p. 7, con nota di Battaglia.

¹⁷ Cass. 3 ottobre 1988, n. 5313.

¹⁸ Cass. 6 febbraio 1986, n. 765.

¹⁹ Cass. 8 febbraio 2023, n. 3873.

²⁰ Cass. 17 aprile 2003, n. 6218.

quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell'art. 413 c.p.c., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all' art. 18 c.p.c. - da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all' art. 19 c.p.c. - sicché, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda resistente, datrice di lavoro²¹.

Riassumendo, in mancanza di prova del luogo di conclusione del contratto di lavoro, non può farsi ricorso, ai fini dell'individuazione del giudice competente, al luogo in cui l'esecuzione della prestazione lavorativa ha avuto inizio, ma occorre impiegare gli ulteriori criteri di radicamento della competenza indicati dalla norma in esame²². Dunque, in tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione²³.

Stante il tenore letterale del disposto di cui all'art. 413 c.p.c., il legislatore sembrerebbe essersi occupato dei soli rapporti di lavoro subordinato già costituiti, siano essi ancora in corso o estinti, lasciando fuori le ipotesi in cui il ricorrente agisca in giudizio con il preciso fine di conseguire l'accertamento di un asserito diritto ad essere assunto presso il datore di lavoro convenuto. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, considera però devolute alla competenza del giudice del lavoro anche le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato non ancora instaurati. La Cassazione è pervenuta a questa conclusione argomentando a partire dall'art. 409 c.p.c. e dall'orientamento consolidato che, stante anche in questo caso il silenzio del legislatore rispetto alle fattispecie di rapporto di lavoro non ancora instaurati, considera ricomprese nella nozione di "*controversie individuali di lavoro*" di cui alla rubrica della norma tanto i rapporti di lavoro già costituiti quanto quelli non ancora sorti, e in definitiva ogni controversia comunque collegata ad un rapporto di lavoro subordinato²⁴. Se, dunque, controversie individuali di lavoro sono anche quelle relative a

²¹ Cass. 21 maggio 1998, n. 5098, in *Foro it.*, 1999, I, p. 1261, con nota di D'Ascola.

²² Cass. 23 luglio 2001, n. 10006; Cass. 17 aprile 2003, n. 6218; Cass. 7 novembre 2011, n. 23139.

²³ Cass. 25 ottobre 2017, n. 25402, che ha ritenuto che la circostanza che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio nella stessa data e nello stesso luogo in cui il lavoratore aveva firmato la proposta facesse presumere che di tale accettazione il datore di lavoro avesse avuto conoscenza contestuale, ha affermato la competenza del giudice di tale ultimo luogo e non di quello ove il datore di lavoro aveva sottoscritto la proposta, poi trasmessa al lavoratore.

²⁴ Cfr. Cass. 16 maggio 2017, n. 12162; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2011, n. 29094. Depone, del resto, nel senso di un'interpretazione estesa ai rapporti non ancora avvenuti alla stipulazione di un formale contratto il semplice dato testuale

rapporti non ancora costituiti, allo stesso modo devono ritenersi implicitamente ricomprese tra le ipotesi per le quali l'art. 413 c.p.c. detta i criteri di individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente anche quelle che attengono a rapporti di lavoro non ancora pervenuti a giuridica esistenza

A differenza del foro relativo al luogo dell'azienda o della dipendenza (che, come si dirà, ha carattere temporaneo), il foro in cui è sorto il rapporto lavorativo ha carattere permanente e può essere utilizzato anche in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza alla quale era addetto il lavoratore. Tale criterio di radicamento della competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria²⁵.

4. Il foro dell'azienda

Per la determinazione del foro dell'azienda, non si guarda alla sede legale oppure alla collocazione del complesso principale dei beni aziendali, ma alla sede effettiva²⁶.

Occorre, in proposito, fare riferimento per le imprese gestite in forma societaria al luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e amministrazione dell'impresa²⁷, di norma coincidente con la sede sociale, indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale²⁸. Tale criterio, in mancanza di diverse specifiche disposizioni, si estende all'ipotesi in cui l'azienda appartenga ad un'impresa individuale, dovendosi escludere che, anche in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell'impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali, e restando priva di rilievo l'eventuale coincidenza del foro speciale con quello generale individuato ai sensi dell'art. 18 c.p.c.²⁹.

Applicando i principi evocati nel precedente par. 2, dovrebbe ritenersi che sul lavoratore che abbia convenuto la società di capitali datrice di lavoro avanti al giudice del luogo in cui si trova la sede legale della società stessa incomba l'onere di dimostrare che tale sede coincide con quella di effettivo svolgimento dell'attività sociale per la presenza degli organi direttivi e di

della norma, la quale chiaramente si riferisce al rapporto di lavoro, non al contratto, coerentemente con la tutela accordata al lavoratore dall'art. 2106 c.c. (cfr. A. CASALINO, *Il criterio di competenza territoriale nelle controversie relative al diritto all'assunzione*, in *Lav. nella giur.*, 2022, p. 251).

²⁵ Cass. 28 ottobre 2020, n. 21648.

²⁶ A. PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, p. 51; G. TARZIA, *op. cit.*, p. 86, che in caso di pluralità di sedi ritiene doversi far riferimento alla sede principale.

²⁷ Cass. 3 settembre 2020, n. 18266. V. anche Cass. 8 ottobre 1981, n. 5283, in *For. it.*, 1982, I, p. 1361, che richiama il luogo dove sono tenute le scritture contabili.

²⁸ Cass. 22 maggio 2014, n. 11317.

²⁹ Cass. 17 aprile 2009, n. 9256. In senso diverso, v. però G. FABBRINI, *op. cit.*, p. 36 ss., il quale sostiene piuttosto la tesi della coincidenza tra foro dell'azienda e sede legale, adducendo come argomento a sostegno il mancato espresso richiamo all'art. 19 c.p.c. unitamente all'art. 18 c.p.c. nel comma settimo dell'art. 413 c.p.c.

amministrazione, atteso che il criterio di collegamento del luogo dell'azienda, previsto dall'art. 413 c.p.c., non coincide con quello previsto in via generale dall'art. 19, comma 1, c.p.c. per le persone giuridiche, facendo riferimento alla sede effettiva della società³⁰.

Deve, però, registrarsi in senso contrario un altro orientamento del giudice di legittimità, il quale ha ritenuto che non possa ritenersi gravare sulla parte ricorrente, la quale abbia adito il giudice del luogo nel quale già risulti che la società datrice di lavoro abbia la sua sede sociale, l'onere di provare altresì che tale sede coincida con la sede in cui sono esercitati i poteri di direzione ed amministrazione, incombando piuttosto sulla società convenuta, la quale intenda contestare il rispetto delle regole sulla competenza per territorio, dimostrare il fondamento della propria eccezione³¹.

5. Il foro della dipendenza

Il foro della dipendenza quale criterio per il radicamento della competenza vale solo se il lavoratore è addetto alla stessa o se vi era addetto al momento della cessazione del rapporto³². A tale riguardo, il criterio della dipendenza non va riferito all'atto con il quale il lavoratore è destinato alla stessa, ma all'effettivo svolgimento della prestazione presso di essa; quindi, la controversia relativa alla legittimità dell'assegnazione alla dipendenza, non realizzatasi concretamente, deve essere decisa dal giudice del luogo dove si trova la sede di lavoro di provenienza³³.

La giurisprudenza della Cassazione ritiene, inoltre, che, per quel che riguarda l'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il dipendente alla cessazione del rapporto, non risulta operante il limite temporale previsto dal comma 3 dell'art. 413 c.p.c., che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione ad essa del lavoratore³⁴.

La nozione di "dipendenza" alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente - richiamata dal comma 2 dell'art. 413 c.p.c. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato - deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo comma 4 per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e, pertanto, comprende anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni

³⁰ Cass. 6 febbraio 1990, n. 812.

³¹ Cass. 6 dicembre 2016, n. 25018.

³² F.P. LUIO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, p. 72; A. PROTO PISANI, *Controversie*, cit., p. 52.

³³ Cass. 19 ottobre 2011, n. 21690; Cass. 23 febbraio 2004, n. 3584.

³⁴ Da ultima, v. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27684. Quello indicato nel testo è un principio risalente a Cass. 20 giugno 1990, n. 6192.

aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa³⁵. Costituisce, pertanto, dipendenza dell'azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo³⁶.

Il criterio della dipendenza, pertanto, deve essere interpretato in senso estensivo³⁷. L'abitazione del lavoratore può, conseguentemente, essere qualificata, ai fini della determinazione della competenza, come dipendenza, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa³⁸.

Poiché per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, si deve, in ogni caso, escludere che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa³⁹. Per questa ragione, è stata esclusa l'applicabilità del criterio della dipendenza nel caso di attività di "smart working", posto che, in tal caso e per definizione, la prestazione lavorativa può essere svolta in luoghi differenti, senza specifico collegamento oggettivo con alcuna abitazione o luogo⁴⁰.

³⁵ Cass. 4 giugno 2004, n. 10691.

³⁶ Cass. 15 settembre 2003, n. 13547.

³⁷ Cass. 15 luglio 2013, n. 17347.

³⁸ Cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12907, relativa al caso di un giornalista che scriveva unicamente a casa i propri articoli; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154, che ha ritenuto rilevante l'abitazione di un lavoratore, dotata di pc e "account" fornito dall'azienda per l'accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza; Cass. 16 novembre 2010, n. 23110, per la quale lo svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico con l'utilizzazione di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un'auto aziendale, nonché l'esistenza di un dispositivo di prodotti farmaceutici in un locale annesso, consentono di qualificare i locali dell'abitazione come dipendenza; Cass. 4 giugno 2004, n. 10691, per la quale rilevano il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario nonché i "campioni" di medicinali utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di informatore scientifico di farmaci; Cass. 5 giugno 2000, n. 7489, che, pur riferita all'abitazione del ricorrente-piazzista, in motivazione fa riferimento anche al telelavoro.

³⁹ Cass. 27 maggio 2019, n. 14449.

⁴⁰ Cass. 5 luglio 2023, n. 19023, in *Lavoro nella giur.*, 2023, 11, p. 1074. In motivazione la Suprema Corte ha rilevato che benché "l'orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di 'dipendenza aziendale' per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa..., tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale". Ciò premesso, la Cassazione ha osservato che quando, "come nella fattispecie in esame, l'attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore" come un'attività che poteva "essere fungibilmente espletata, a quanto pare", in qualunque luogo e in particolare in una qualunque delle abitazioni a disposizione del lavoratore (e cioè sia la propria, sia quella dei genitori), "senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo" una determinata "abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente" gli altri due criteri previsti dall'art. 413 c.p.c., e cioè quello del luogo di conclusione del contratto e quello della sede del datore di lavoro

6. La prorogatio dei criteri di competenza

La dottrina ritiene che, mentre il foro del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro è permanente e resta sempre applicabile, i fori dell'azienda e della dipendenza non sono più utilizzabili una volta decorso il termine di sei mesi dal trasferimento oppure dalla cessazione dell'azienda o della dipendenza cui il lavoratore era addetto⁴¹.

Anche nella giurisprudenza della Cassazione si afferma che, nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicché, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha, invece, carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria⁴².

In tema di controversie di lavoro, cioè, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 413, comma 2, sussiste anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda o della dipendenza e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento. Invero, il successivo comma 3, secondo cui la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell'azienda e della dipendenza o la cessazione di esse, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 (luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al *forum contractus*⁴³.

A questa giurisprudenza sembra rifarsi, senza esplicito riferimento, anche l'ordinanza in commento che, al punto 6 della parte motiva, afferma che a mente della disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 413 c.p.c. *“quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel secondo comma, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro”*. Dalla lettura *a contrario* si evince, infatti, che ove vi sia stato trasferimento dell'azienda o della dipendenza la *prorogatio* del criterio di competenza opera soltanto per sei mesi.

⁴¹ F.P. LUIO, *Il processo*, cit., p. 73; G. TARZIA, *op cit.*, p. 88.

⁴² Cass. 28 ottobre 2020, n. 21648, sulla scia di Cass. 12 aprile 1983, n. 2589.

⁴³ Cass. 8 ottobre 2020, n. 21648; Cass. 9 febbraio 2017, n. 3469.

Tuttavia, recentemente si è anche affermato che mentre la *prorogatio* del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, conservano invece carattere permanente il *forum contractus* e quello dell'azienda e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro⁴⁴.

Ad ogni modo, nel caso di fusione (anche per incorporazione) fra società (a seguito della quale si verifica una situazione del tutto analoga a quella della successione universale), qualora l'attività imprenditoriale continui a svolgersi nel medesimo luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina soltanto una modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali senza alcuna cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza di questa, pertanto, ai fini della competenza in controversia di lavoro non opera lo speciale criterio di collegamento di cui al comma 3 dell'art. 413 c.p.c., ma deve farsi riferimento al criterio di cui al comma 2 del medesimo articolo, a nulla rilevando che la sede della società incorporante non si trovi in uno dei luoghi ivi indicati⁴⁵.

Allorché vi siano due cause connesse, e poi riunite, e per una sola di esse il termine di sei mesi risulti decorso, in forza del disposto dell'art. 40, comma 1, c.p.c. occorre far riferimento alla competenza del giudice preventivamente adito. Pertanto, poiché la domanda introdotta per prima impone comunque di aver riguardo alla competenza individuata ex art. 413, può applicarsi il foro della dipendenza aziendale, preventivamente adito⁴⁶.

7. (Segue): lo spostamento della dipendenza o dell'azienda inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale

Dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 413 c.p.c. si evince che quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel comma 2, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro.

Questa soluzione, come correttamente ritenuto dalla ordinanza in commento, deve applicarsi anche al caso in cui la domanda venga proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell'azienda (all'interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 413 c.p.c.

Ne consegue che il foro della dipendenza o dell'azienda di cui al comma 2 non è soggetto al limite semestrale indicato della norma qualora non abbia subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell'individuazione del giudice competente.

⁴⁴ Da ultima, Cass. 22 novembre 2023, n. 32501, sulla scia di Cass. 17 giugno 2004, n. 11387.

⁴⁵ Cass. 14 dicembre 2002, n. 17974, in *Not. giur. lav.*, 2003, p. 404. Nel medesimo senso, ma in un caso di scissione di società, Cass. 27 aprile 2002, n. 6143 in *Not. giur. lav.*, 2001, p. 808.

⁴⁶ Cass. 4 giugno 2004, n. 10691.

Diversi sono gli argomenti che depongono nel senso indicato.

Il primo. Il comma 3 dell'art. 413 c.p.c. nello stabilire che la competenza "*permane*" per sei mesi presuppone infatti che il "*trasferimento*" della dipendenza, che serve a prorogare la competenza nel luogo della precedente dislocazione, debba essere idoneo ad incidere, *ab origine*, sulla stessa competenza territoriale.

È, quindi, l'argomento letterale a deporre nel senso indicato. Ed a tale riguardo, occorre sottolineare come non sia consentito superare i confini permessi dalla esegesi del testo: come ha affermato la Corte costituzionale circa la cd. interpretazione adeguatrice, resta il limite che risiede "*nell'univoco tenore della disposizione impugnata*", il quale "*segna il confine*" oltre il quale l'interpretazione giudiziale non può andare⁴⁷.

Giova, del pari, richiamare i principi esposti dalla Corte di Cassazione in tema di eccesso di potere giurisdizionale riferito all'attività legislativa⁴⁸, secondo cui l'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale.

In definitiva, il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma 1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione⁴⁹, potendo bensì con esso concorrere i criteri della interpretazione teleologica e sistematica, purché, tuttavia, l'interprete non varchi il limite esegetico consentito dall'enunciato formale (art. 101, comma 2, comma 2) e non reputi, addirittura, l'interpretazione - in luogo che mezzo attraverso cui ricomporre un contrasto solo apparente con la Costituzione - strumento sostitutivo della *voluntas legis*.

Il secondo. L'interpretazione proposta appare idonea garantire, più di quella contraria, la soddisfazione degli interessi processuali e sostanziali di entrambe le parti (relativi alla decisione della causa nel territorio in cui si è realizzato il rapporto ed in cui ancora insistono i beni aziendali che configurano la dipendenza⁵⁰), che appaiono perseguiti dal legislatore con la

⁴⁷ Cfr. *ex multis*, Corte Cost. 13 dicembre 2019, n. 270; Corte Cost. 14 dicembre 2017, n. 268; Corte Cost. 13 aprile 2017, n. 87, n. 83 e n. 82; Corte Cost. 24 febbraio 2017, n. 42; Corte Cost. 11 novembre 2016, nn. 240 e 241; Corte Cost., 12 ottobre 2016, n. 219; Corte Cost. 6 maggio 2016, n. 95; Corte Cost. 11 dicembre 2015, n. 262; Corte Cost. 4 luglio 2014, n. 191; Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 232; Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 170; Corte Cost. 3 maggio 2012, n. 110; Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78; Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26; Corte Cost. 20 giugno 2008, n. 219.

⁴⁸ *Ex multis*, Cass., Sez. Un., 1° aprile 2020, n. 7643; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020, n. 413; Cass., Sez. Un., 11 settembre 2019, n. 22711; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8311; e già Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144; 23 dicembre 2014, n. 27341; e v., sui limiti dell'interpretazione sistematica, la recente Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2021, n. 2142.

⁴⁹ Sul criterio dell'interpretazione letterale, v. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, p. 269.

⁵⁰ Ancora di recente si è sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c., "*è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio*" (da ultimo, cfr. Cass. 8 settembre 2020, n. 23053; Cass. 13 aprile 2022, n. 30449).

speciale disciplina della competenza territoriale in discorso⁵¹. Interessi che, in una corretta operazione di bilanciamento, rimangono meritevoli di essere assicurati anche oltre il limite di sei mesi⁵², a fronte di una modifica della ubicazione della dipendenza che è rimasta all'interno del perimetro della competenza territoriale originaria.

La soluzione proposta discende, dunque, direttamente dall'esigenza sottesa alla previsione legislativa del foro della dipendenza aziendale e dall'interpretazione offertane dalla giurisprudenza al fine di individuare il giudice più vicino al luogo di effettuazione dell'attività lavorativa: tale prossimità tra il giudice e il luogo di lavoro, per chiara scelta legislativa, tende a garantire l'esercizio in concreto del diritto di cui all'art. 24 Cost., ma ha anche la funzione di rendere più agevole l'accertamento dei fatti e meno difficoltoso il rapporto con il processo per tutti i soggetti che vi partecipano (primi fra tutti i testimoni), nonché, più facilmente realizzabili attività processuali sui luoghi di lavoro (quali ispezioni o accertamenti di consulenti tecnici)⁵³.

Il terzo. La soluzione bene si attaglia alla natura inderogabile ed oggettiva della competenza territoriale del giudice del lavoro dal momento che porta a negare rilevanza a spostamenti di scarsa entità che non abbiano comunque alcun nesso con gli interessi sostanziali in concreto realizzati nel rapporto di lavoro, rimasti legati al territorio dove lo stesso si è sempre svolto⁵⁴. Non ha, infatti, alcun senso negare la competenza del Tribunale in cui era situata la dipendenza presso la quale il lavoratore ha svolto le sue mansioni nel caso in cui la dipendenza medesima sia stata spostata all'interno dello stesso circondario, di tal che quel Tribunale era e rimane competente per territorio in base al criterio concorrente.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, dunque, si può senz'altro concludere che quella proposta è l'unica interpretazione in armonia con la *mens legis* mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, in forza di un principio di strumentalità dei criteri di competenza territoriale nel rito lavoristico⁵⁵.

⁵¹ Qui l'argomento dell'intenzione del legislatore costituisce un argomento autonomo che vale a sostenere direttamente la conclusione interpretativa che si trae dall'interpretazione letterale (v. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, p. 150). Siamo, quindi, al cospetto di una interpretazione conforme alla *ratio legis*, ossia alla ragione, al motivo, allo scopo, al risultato pratico per cui l'art. 413, comma 3, c.p.c. è stato varato.

⁵² Il bilanciamento opera qui come tecnica argomentativa, istituendo tra due possibili interpretazioni una gerarchia assiologica ed esprimendo un giudizio di preferenza che rende una delle due interpretazioni applicabile a scapito dell'altra (G. PINO, *Diritti e interpretazione*, Bologna, 2010, p. 178).

⁵³ Cfr. Cass. 23 febbraio 2017, n. 4767.

⁵⁴ L'argomento della coerenza della disciplina giuridica, pur essendo ancillare e sussidiario, è dotato – come noto – di notevole efficacia persuasiva (v. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 360).

⁵⁵ In tal senso si è espressa la sentenza Corte Cost. 3 luglio 1975, n. 171, in *Mass. giur. lav.*, 1975, p. 307. Il principio di strumentalità dei criteri di competenza territoriale nel rito lavoristico è invocato, nella giurisprudenza della Cassazione, ad es., dall'ord. 31 ottobre 2022, n. 32100.

8. La soluzione del caso concreto

Le coordinate offerte nel precedente paragrafo consentono di condividere la soluzione proposta dalla Corte di Cassazione.

Nella specie, non è contestato che il lavoratore espletasse la sua prestazione presso l'area di parcheggio in Roma, via Lunghezina, né che questa fosse una dipendenza del datore di lavoro che, viceversa, si è limitato a dedurre, per ciò che rileva in questa sede, che la dipendenza di via Lunghezina era cessata oltre un anno prima del deposito del ricorso. Nemmeno è risultato contestato che la dipendenza fosse stata spostata da quel luogo a via Prenestina, sempre corrente in Roma.

Poiché - come si è innanzi rilevato - si considera dipendenza anche il deposito di automezzi del datore di lavoro dove i dipendenti prendono servizio e partono per lo svolgimento della loro attività⁵⁶, anche nel caso in cui il deposito o il parcheggio sia di proprietà di terzi e dato in gestione al datore di lavoro⁵⁷, correttamente si è ritenuto che fosse totalmente irrilevante lo spostamento della dipendenza (*i.e.*, l'area di parcheggio ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dai lavoratori autisti) all'interno del medesimo comune (di Roma), come tale inidoneo ad incidere sull'individuazione del giudice competente, e, dunque, assolutamente ininfluyente il fatto che il deposito del ricorso di lavoro fosse avvenuto ad oltre un anno di distanza dalla cessazione della dipendenza di via Lunghezina.

Lucia D'Arcangelo

Associata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

⁵⁶ Cass. 1° marzo 2001, n. 2971, in *For. it.*, 2001, I, p. 1547.

⁵⁷ Cass. 17 gennaio 2022, n. 1285. Anche Cass. 7 dicembre 2017, n. 29344, ha ritenuto dipendenza un "parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore: nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali".